

Comune di Piancastagnaio

Palio delle Contrade e Festa degli Statuti

(Modifica luglio 2017)

Le modifiche sono evidenziate con scrittura rossa
consta di 21 pagine compresa la presente

<i>Capitolo 1 - Le Contrade</i>	<i>pag. 2</i>
<i>Capitolo 2 - Il Magistrato delle Contrade</i>	<i>pag. 4</i>
<i>Capitolo 3 - Regolamento del Palio</i>	<i>pag. 8</i>
<i>Capitolo 4 - La festa degli Statuti</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Capitolo 5 - La Giuria del Palio</i>	<i>pag. 15</i>
<i>Capitolo 6 - Il Corteo storico</i>	<i>pag. 17</i>
<i>Capitolo 7 - Infrazioni e penalità</i>	<i>pag. 18</i>
<i>Capitolo 8 - Disposizioni finali</i>	<i>pag. 21</i>

Capitolo 1 - Le Contrade

- Art. 1** *Le Contrade di Piancastagnaio - **Borgo, Castello, Coro, Voltaia** – sono le eredi dei nuclei abitativi aggregatisi in epoca medievale di cui rimangono espressione.*
- Art. 2** *Le Contrade si collocano entro le mura del XIII° secolo che comprendevano gli antichi terzieri di cui hanno mantenuto il nome, eccetto Coro che in antico era “Lo Stretto”. L’assetto topografico è quello già definito dall’Amministrazione Comunale e dal Magistrato delle Contrade.*
- Art. 3** *Gli stemmi delle Contrade sono i seguenti:*
Borgo: *scudo appuntato con cavallo saliente voltato a sinistra in campo ripartito in verticale giallo-azzurro.*
Castello: *scudo appuntato con castello a due torri di cui il maschio a destra, in campo ripartito in verticale rosso-verde.*
Coro: *scudo appuntato con aquila ad ali aperte e testa voltata a destra in campo ripartito in verticale nero-rosso.*
Voltaia: *scudo appuntato con quercia dentro ad una porta ad arco sovrastata da bande bianche e nere poste a capanna.*
Gli stemmi di ogni Contrada dovranno essere registrati presso i competenti uffici; ogni Contrada potrà disporre del proprio stemma previa comunicazione al Magistrato.
- Art. 4** *I costumi devono essere ispirati all’iconografia medievale e rinascimentale senese. Ai colori degli scudi possono essere aggiunti il bianco, il nero e l’oro. Gli attuali costumi rimangono fino a quando le Contrade, dietro approvazione del Magistrato, delibereranno di rinnovarli.*
- Art. 5** *Le Contrade sono enti autonomi che vivono e si amministrano secondo propri statuti e regolamenti.*
- Art. 6** *Entro il primo Gennaio di ogni anno, le Contrade comunicano al Magistrato la composizione del proprio Consiglio Direttivo; le variazioni devono essere comunicate ogni volta che si verificano.*
Alternandosi ogni anno, in senso antiorario, comunicano anche i nominativi dei responsabili del corteo del Magistrato (da 2 a 4).
- Art. 7** *I rappresentanti ufficiali delle Contrade sono i Priori che le rappresentano presso il Magistrato che ne raccoglie le istanze.*

Art. 8 *I Capitani delle Contrade conferiscono con il Comune e il Magistrato solo per le operazioni inerenti alla corsa del Palio.*

Art. 9 *In caso di loro impedimento, i Priori, i Difensori, i Capitani possono farsi rappresentare dai Vicari.*

Art. 10 *Le Contrade sono tenute all'osservanza integrale del presente regolamento.*

Devono collaborare con il Magistrato e con l'Amministrazione Comunale per manifestazioni o cerimonie riportate nel calendario ufficiale approvato col presente regolamento; nei casi non previsti dovranno essere interpellate preventivamente.

Devono inviare le loro rappresentanze in costume (un Araldo) con le insegne nelle seguenti occasioni:

a) per l'Apparizione della Madonna (22 maggio)

b) per la processione di San Filippo (26 maggio);

c) per la presentazione del Palio (10 agosto);

d) per la processione dell'Assunta (15 agosto);

e) in occasione della commemorazione di Santa Barbara (4 dicembre);

f) per il conferimento dell'Aldobrandesco d'oro o di altriconoscimentia cittadini di Piancastagnaio;

g) per tutte le manifestazioni e occasioni non contemplate nel presente regolamento, dovrà essere fatta una richiesta scritta, che dovrà pervenire al Magistrato delle Contrade almeno con 15 giorni di anticipo rispetto alla data per la quale si richiede la partecipazione degli Araldi; il Magistrato deciderà se accettare o negare l'intervento dandone comunicazione scritta ai richiedenti;

h) possono utilizzare i costumi e i figuranti per feste interne o per importanti cerimonie di contradaiooli (vedi regolamento all.3);

i) non possono utilizzare costumi e insegne fuori dal territorio comunale se non con l'autorizzazione del Magistrato;

Devono accettare le deliberazioni del Magistrato in merito a multe e penalità che dovessero essere loro comminate;

Le multe dovranno essere saldate secondo le modalità indicate dall'art. 8 del Capitolo 7 di questo stesso regolamento.

Capitolo 2 Il Magistrato delle Contrade

Art. 1 *Il Magistrato delle Contrade è un organismo costituito legalmente in Associazione composto da:*

1 Rettore, eletto dai Priori delle Contrade e dal Sindaco tra due o più candidati indicati dal Comune entro il quindici Gennaio e ha durata due anni . In caso di parità, sceglie il Sindaco. Se entro tale data il Comune non è stato in grado di presentare i nominativi ciascuna delle contrade può proporre un suo candidato entro il 25 di Gennaio, purché rispetti le caratteristiche di eleggibilità dei Difensori; in tal caso sui nomi pervenuti è il Magistrato che con propria elezione sceglie il Rettore, entro il 31 di Gennaio.

1 Pro-Rettore, indicato dal Sindaco nella persona di un assessore al Palio ed alle Contrade, od in mancanza di un consigliere con delega alle medesime attività.

4 Difensori, nominati dalle Contrade entro il primo gennaio di ogni anno. I Difensori devono essere validi conoscitori della storia e delle tradizioni delle Contrade, del Palio e del paese; non possono ricoprire cariche nella Contrada, pena l'annullamento della nomina da parte del Sindaco su segnalazione del Rettore.

Ai difensori spetta il compito di presentare memorie difensive. Potranno essere ammesse, oltre a video, registrazioni etc. anche nuove tecnologie e quant'altro si svilupperà nel corso degli anni a venire. Ai difensori non è consentito svolgere il ruolo di accusatori nei confronti delle altre contrade ma possono segnalare al Rettore violazioni del Regolamento.

4 Difensori Vicari, fanno le veci dei Difensori in caso di assenza degli stessi con diritto di voto. Ne ricoprono i compiti in assenza dei Difensori e hanno gli stessi diritti di voto. Valgono le stesse regole di eleggibilità dei Difensori. Sono nominati dalla contrada su proposta dei Difensori. Possono partecipare alle riunioni del Magistrato, anche in presenza del Difensore su richiesta dello stesso ma senza diritto di voto.

1 Camerlengo, per la tenuta dell'amministrazione economica e patrimoniale. Nominato dal Sindaco entro il 1 Gennaio di ogni anno, sentiti i Priori delle Contrade su proposta del Magistrato.

1 Cancelliere per la tenuta di atti, dati e documenti e ha il compito di redigere i verbali e tenere la segreteria. Nominato dal Sindaco entro il 1 Gennaio, sentiti i Priori delle Contrade su proposta del Magistrato.

Art. 2 *Lo stemma del Magistrato è uno scudo appuntato con castagno sradicato al naturale in campo azzurro, che fu il primo stemma del comune di Piancastagnaio nel XV° secolo.*

Tale stemma verrà depositato assieme a quello delle Contrade.

Art. 3 *Il Magistrato entra in carica dopo la nomina e vi rimane per un biennio. Tutti i membri possono essere nominati per un numero indefinito di volte.*

Art. 4 *Se per ragioni impreviste il Magistrato non potesse essere nominato, rimane in carica il precedente fino alle nuove nomine.*

Art. 5 *Il Magistrato prende le deliberazioni a maggioranza assoluta; la modalità del voto è a discrezione del Rettore: scrutinio segreto, appello nominale, alzata di mano.*

Delibera a maggioranza qualificata le multe e le penalità che esulano dalla corsa del Palio.

Hanno diritto di voto i 4 difensori, il Rettore.

In caso di parità il voto del Rettore vale doppio.

La corsa del Palio viene esaminata dalla Commissione composta dal Sindaco, da un consigliere al Palio che può coincidere con il pro Rettore e dal Rettore ed a loro spetta il compito di disporre, notificare e ratificare le sanzioni.

Art. 6 *La sede del Magistrato è assegnata dal Sindaco nel Palazzo Comunale o nella Rocca.*

Art. 7 *Il Magistrato ha i seguenti compiti:*

a) promuove e coordina l'azione comune delle Contrade;

b) ne promuove e tutela l'interesse collettivo nei rapporti con i privati e con Enti pubblici e privati;

c) collabora con il Comune in tutta la disciplina del Palio;

d) interviene alle cerimonie a cui sono chiamati i rappresentanti delle Contrade secondo l'art. 10 del Cap. 1;

e) chiede contributi a vari enti;

f) organizza il Corteo storico, ne definisce le comparse e l'esecuzione dei costumi;

g) può introdurre eventi collegati alla festa;

h) propone le modifiche al regolamento;

i) approva i piani annuali e i conti consuntivi di ciascun anno;

j) delibera su contratti, investimenti, accettazione di lasciti;

j) delibera sulla partecipazione anche delle Contrade a cerimonie pubbliche non previste dal calendario ufficiale approvato dal presente regolamento, sentite le Contrade stesse;

k) dispone le sanzioni che le contrade hanno l'obbligo di rispettare;

l) nomina le Giurie che hanno il compito di sovrintendere alla festa del Palio nei modi indicati dal Capitolo 5 dello stesso regolamento;

- m) provvede alle spese di noleggio o di realizzazione dei costumi del Magistrato;*
- n) provvede alla disciplina dello sfruttamento degli stemmi e dell'immagine sua propria e delle Contrade. I proventi di tali attività vanno per il 40% al Magistrato mentre la restante quota viene divisa fra le Contrade;*
- o) gestisce e coordina la festa degli Statuti e provvede alla stesura di un calendario annuale della festività concordato con le Contrade per i rispettivi impegni;*
- p) coordina e supporta nella gestione associazioni che siano inerenti al Palio e alla vita delle contrade;*
- q) tiene rapporti e si relaziona con altre associazioni.*

Art. 8 *Il Rettore è il capo e il legale rappresentante del Magistrato. Egli:*

- a) dirige le attività del Magistrato;*
- b) convoca e presiede le adunanze;*
- c) stimola e coordina il lavoro delle Contrade;*
- d) concilia le vertenze tra di esse;*
- e) vigila sull'osservanza del presente regolamento;*
- f) ha cura del registro dei Palii e del registro d'onore della festa;*
- g) coordina e presiede la commissione di controllo della corsa del Palio.*
- h) nomina i responsabili dei figuranti del Magistrato, in carica per un anno, presentati dalla Contrada di turno.*

Art. 9 *Il Pro-Rettore:*

- a) elabora proposte da porre all'attenzione ed alle deliberazioni del Magistrato;*
- b) collabora con il Rettore in tutti i suoi compiti;*
- c) lo rappresenta in caso di sua assenza o impedimento;*
- d) cura i rapporti col Comune, con Enti, Istituzioni e privati interessati al Palio e alla vita delle Contrade;*
- e) conserva e cura le testimonianze, le pubblicazioni e tutti i materiali riguardanti, il Palio, le Contrade, la storia del paese.*
- f) partecipa alla Commissione di controllo della corsa del palio qualora la sua figura coincida con quella di consigliere del palio*

Art. 10 *I Difensori:*

- a) elaborano proposte da porre all'attenzione e alle deliberazioni del Magistrato, fatte salve quelle di carattere disciplinare inerenti alla corsa del Palio;*
- b) stimolano e coordinano il lavoro delle Contrade;*
- c) vigilano sulla conservazione e sulla cura dei beni mobili e immobili,*
- d) provvedono all'amministrazione del patrimoni;*

e) custodiscono i costumi e le insegne del Magistrato e ne hanno cura;

Art. 11 *Il Cancelliere:*

- a) conserva atti, dati e documenti e li pone a disposizione del Magistrato;*
- b) tiene il protocollo della corrispondenza;*
- c) convoca, su ordine del Rettore, le adunanze e ne redige i verbali;*
- d) invia agli interessati le delibere del Magistrato.*

Art.12 *Il Camerlengo:*

- a) tiene la contabilità delle entrate e delle spese;*
- b) tiene l'inventario dei beni mobili e immobili;*
- c) redige il conto consuntivo;*
- d) redige i verbali in caso di assenza del Cancelliere. In mancanza di entrambi il verbale della riunione è redatto dal Pro-Rettore.*

Art. 13 *Il Rettore convoca il Magistrato nel mese di gennaio per predisporre il piano annuale, nel mese di dicembre per approvare il conto consuntivo e ogni volta che lo ritiene opportuno, comunicando con 5 giorni di anticipo, l'ordine del giorno.*

Art. 14 *Il Magistrato convoca i Consigli delle Contrade dopo il loro rinnovo, quando lo ritiene opportuno e quando le Contrade ne facciano richiesta; valuta le loro istanze e le rappresenta nelle sedi istituzionali.*

Art. 15 *Per motivi di urgenza, il Rettore può convocare il Magistrato senza preavviso telefonicamente, tramite mail o nuove tecnologie che si svilupperanno in futuro.*

Art. 16 *Le assemblee sono valide quando, oltre al Rettore e al Cancelliere siano presenti almeno due Difensori; i Difensori devono essere tutti presenti se è in votazione la modifica del regolamento.*

Art. 17 *In caso di parità di voti, si adotta il provvedimento votato dal Rettore.*

Art. 18 *Le delibere del Magistrato sono obbligatorie per tutte le Contrade.*

Art. 19 *Le entrate del Magistrato sono costituite dai proventi della vendita dei biglietti di ingresso alla corsa in misura del 40% dell'incasso netto,(la quota restante viene divisa in parti uguali fra le Contrade), dai proventi delle sanzioni, da lasciti e donazioni. Sui progetti presentati dal*

Magistrato, le contrade in maniera nominale, possono decidere di lasciare la propria parte di incasso, derivante dalla vendita dei biglietti d'ingresso alla corsa del Palio, per la realizzazione del progetto stesso. I progetti possono avere valenza pluriennale.

Art. 20 *Il denaro può essere depositato in qualunque banca del paese secondo le deliberazioni del Magistrato e ogni operazione deve essere fatta congiuntamente dal Rettore e dal Camerlengo.*

Art. 21 *Il Magistrato utilizza le somme a sua disposizione per la valorizzazione della festa e del paese.*

Art. 22 *Il Magistrato promuove gli eventi culturali legati alla storia, al territorio, alla vita sociale del paese per conto proprio o facendo seguito agli stimoli che provengono dalle Contrade, coinvolgendo il Comune o altri enti che fossero interessati.*

Capitolo 3 - Regolamento del Palio

Art. 1 *Il **Palio** è la corsa di cavalli che si tiene ogni anno il 18 di agosto nel campo sportivo di Piancastagnaio in onore della Madonna di S. Pietro; il vincitore conquista un drappo dipinto, che dovrà essere realizzato secondo le indicazioni previste dagli articoli 8 e 9 del capitolo sesto.*

Art. 2 *Alla corsa partecipano 4 cavalli montati a pelo da fantini; le Contrade si procurano i cavalli **mezzosangue** e ingaggiano i fantini.*

Art. 3 *Il Palio è anche il drappo dipinto che conquista il vincitore della corsa.*

Art. 4 *Si può correre un **Palio straordinario** in casi eccezionali e per particolari ricorrenze su richiesta unanime delle Contrade dietro approvazione del Comune, oppure su proposta del Comune accettata anche a maggioranza dalle Contrade. Nel caso di ricorrenze la richiesta deve essere avanzata almeno quattro mesi prima, fermo restando la possibilità di un preavviso più breve nel caso di eventi eccezionali.*

Il Consiglio Comunale delibera sull'accoglimento; in caso positivo annuncia la corsa per mezzo di manifesti con almeno 30 giorni di anticipo;

Art. 5 *La sovrintendenza e la direzione del Palio ordinario e straordinario spettano all'Amministrazione Comunale. Questa può chiedere la collaborazione al Magistrato delle Contrade per le materie di sua competenza.*

Art. 6 *Spettano all'Amministrazione Comunale*

a) il patrocinio legale del Magistrato e del Palio;

b) la pittura del drappo;

c) la realizzazione, manutenzione e l'agibilità della pista, indicando a tal scopo un tecnico, responsabile anche della conservazione e della manutenzione dei materiali, preferendo per motivi di economicità un appalto pluriennale e di continuità. Tale soggetto supporterà l'azione del Magistrato e delle Contrade durante tutto l'anno, nelle materie di sua competenza, ed inoltre sarà il responsabile per la realizzazione di strutture di sicurezza per la corsa e per l'arricchimento scenografico dello stadio;

la pista deve essere dotata di steccato interno ed esterno, la profondità della pista deve andare da 14 a 18 cm ed essere uniforme; la distanza tra lo steccato interno ed esterno deve rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza. Della pista deve essere disposto il monitoraggio, effettuato dal responsabile della pista in presenza, a solo titolo rappresentativo, dei quattro capitani e del pro Rettore nei seguenti giorni: alla consegna della pista, il 17 e 18 agosto alle ore 16.

d) l'organizzazione burocratica del Palio, indicando un dipendente comunale che durante tutto l'anno sia di supporto alle Contrade ed al Magistrato in detta materia;

e) la messa a disposizione del personale addetto ai canapi ed alla pista anche per il periodo delle prove che risponda alle esigenze delle contrade;

f) la nomina del veterinario e del maniscalco ed i relativi indennizzi;

g) la nomina del mossiere ed il relativo indennizzo;

h) il sorteggio della posizione delle contrade ai canapi alla presenza del Rettore del Magistrato;

i) la stampa dei manifesti del Palio e la loro affissione, nel paese e nel circondario, in tempi utili alla pubblicizzazione dell'evento; inoltre spetta al Comune l'onere di altre forme di pubblicizzazione dell'evento;

j) l'organizzazione di soccorso sanitario e veterinario per la Provaccia e per la Corsa ed i relativi indennizzi.

Art. 7 *Le contrade possono provare i cavalli nei 20 giorni precedenti il Palio straordinario e a partire dal 21 di luglio fino al 11 di agosto per quello ordinario, salva la possibilità di prorogare per cause eccezionali. In tale periodo le Contrade hanno la priorità sull'utilizzo della pista.*

Per la regolamentazione e la prenotazione delle prove il Comune predisporrà un registro; la priorità spetta alla Contrada che abbia prenotato per prima. La prenotazione sarà valida solo se regolarmente protocollata nell'ufficio preposto dall'Amministrazione Comunale e affissa all'entrata del campo sportivo.

In tale periodo, il Comune provvede alla manutenzione e all'agibilità della pista. Dal primo di agosto il Comune deve mettere a disposizione delle Contrade il canape, il peso ed il verrocchino.

Durante le prove, l'accesso al campo è consentito solo ai fantini, alle Capitanerie nel numero massimo di dieci persone maggiorenni (fantino incluso,) a loro rischio e pericolo. In caso di infrazione la contrada dovrà pagare una sanzione pari a 100 euro. La contrada che viene trovata a provare in periodi esclusi dai termini stabiliti dallo stesso regolamento senza autorizzazione sarà multata con la cifra di 2.000 euro. Sarà considerata prova di contrada qualora all'interno del campo si trovi un dirigente, consigliere della contrada. Il fantino che sarà trovato a provare con un cavallo nei giorni non consentiti sarà ritenuto non idoneo alla corsa del palio o dei palii che si correranno nell'anno solare. In caso di Palio Straordinario le prove saranno regolamentate dal Magistrato che ne stabilirà i termini a seconda della propria discrezionalità.

Di tali regole è data pubblicità mediante affissione di un cartello collocato all'esterno della pista predisposto a cura dell'addetto nominato dal Comune e contenente i relativi divieti. I cittadini che infrangeranno tale divieto saranno soggetti alle norme previste dalla Giurisprudenza sia civile che penale.

Art. 8 *Il giorno 17 agosto alle ore 18.00, nello stadio comunale le Contrade presentano i cavalli prescelti che corrono la Provaccia. Il parco chiuso, collocato nel piazzale adiacente alle scuole medie, apre dalle ore 9.00 e chiude alle ore 11,00 per le attività di pre visita e antidoping, durante questo tempo tutte le Contrade devono presentare il cavallo prescelto. Nel caso in cui uno o più cavalli fossero ritenuti non idonei alla corsa le Contrade hanno la possibilità di presentare nuovi equidi dalle ore 14,00 fino alle 17,00. La chiusura del parco chiuso avverrà tassativamente alle ore 17,45.. Nei giorni 17 e 18 agosto possono entrare al parco chiuso 10 persone per Contrada purché abbiano compiuto 18 anni e precisamente: barbaresco, fantino, maniscalco, capitano, priore, veterinario più quattro persone autorizzate oltre ai componenti del Magistrato. Alle 18 il Mossiere dà l'“a cavallo”. I ritardatari sono passibili di ammenda pari a 500 euro. Nel caso il ritardo si protragga oltre le 18,30 la multa verrà raddoppiata. La Provaccia si effettuerà regolarmente con i cavalli presenti dalle ore 18,31. Se entro le 19.30 i cavalli ritardatari non fossero presenti le Contrade saranno squalificate senza possibilità di partecipare alla carriera del giorno successivo. Il cavallo che arriva entro le 19,30 dovrà comunque effettuare tutto quanto stabilito per il parco chiuso.*

Art. 9 *In caso di Palio straordinario, la Provaccia si corre un'ora prima del tramonto del giorno precedente la corsa. Un'ora e 15 minuti prima del*

tramonto il Mossiere dà l'“a cavallo”. *Valgono* le stesse regole del Palio ordinario.

Art. 10 *Le Contrade sono obbligate a partecipare alla Provaccia.*

Art. 11 *La Provaccia si corre su due giri di campo più la distanza tra partenza e arrivo; non comporta premio; l'ordine di arrivo sarà ripetuto nel corteo storico della sera; il 18 agosto l'ordine verrà invertito. I fantini sono obbligati a completare l'intera distanza prevista al passo di galoppo.*

Art. 12 *Il giorno 18 agosto alle ore 11, nella sala del Consiglio, i Capitani delle Contrade presentano al Sindaco e al Magistrato i fantini ingaggiati e leggono loro le seguenti clausole:*

a) devono essere maggiorenni;

b) da questo momento non possono essere più cambiati;

c) corrono a loro rischio e pericolo;

d) non possono pretendere indennizzi dalle Contrade o dal Magistrato per quanto possa loro accadere durante le prove, la Provaccia o la corsa del Palio, né per sé, né per i cavalli;

e) i ritardatari oltre i 30 minuti sono passibili di ammenda pari a 150 euro;

f) le sanzioni loro applicate dalla Commissione del Magistrato sono inappellabili;

g) devono sottoscrivere il presente Regolamento con specifica accettazione delle clausole di cui al presente articolo dalla a alla f.

Art. 13 *Il cavallo della Corsa deve essere lo stesso della Provaccia. Il veterinario si avvarrà dei mezzi che riterrà più idonei per il riconoscimento dei cavalli. Il riconoscimento dovrà avvenire prima della Provaccia.*

Art. 14 *Prima della Provaccia il veterinario del Comune sottopone i cavalli a visita di controllo. *Le modalità della pre visita sono indicate dal protocollo sanitario (allegato 4) e dai regolamenti e decreti di ordinamento superiore.**

Art. 15 *Alla Provaccia, è automatica l'esclusione della Contrada dal Palio nei tempi e modi previsti dall'art.8, in caso di superamento del limite massimo delle ore 19,30*

Art. 16 *All'interno del campo, il giorno della Provaccia e della corsa, accedono le seguenti persone: Sindaco, barbaresco, capitano, vice capitano, Priore, Rettore, pro Rettore, Difensori, Cancelliere, maniscalco e veterinario comunali, mossiere, controstarter, giudice di gara, addetti del Comune, Enpa, ambulanza e medico. Il Cancelliere assegna i posti dove devono sostare. I compiti del barbaresco sono normati dal mossiere non solo nella*

tempistica, ma anche nelle relative competenze. Gli interventi di urgenza per la sicurezza di persone e cavalli saranno valutati dalla commissione che analizzerà la corsa. I barbareschi che non si attengono a quanto indicato dal mossiere saranno passibili di multa che potrà variare da 50 a 500 euro a seconda del comportamento che sarà giudicato dalla commissione.

Art. 17 *Per poter partecipare alla corsa, pena esclusione, i cavalli devono entrare in campo accompagnati dai fantini e dai barbareschi.*

I cavalli devono essere provvisti di morso, briglia e pennacchiera con i colori della Contrada. E' possibile aggiungere ai cavalli solamente fasce, parastinchi, e paraombre. E' vietato aggiungere paraocchi e quant'altro non previsto dal presente paragrafo.

I fantini devono indossare la casacca, il caschetto e il nerbo forniti dalla Contrada.

Art. 18 *La mossa è lo spazio di partenza compreso tra un canapo e un contro canapo fissato a metri 5,50. Il contro canapo deve essere fisso e retto da un addetto del Comune che dovrà essere presente alla riunione tecnica tra Mossiere, capitani e fantini .*

Art. 19 *La preparazione delle buste contenenti l'ordine di ingresso ai canapi è predisposta, per la corsa, dal Segretario Comunale, alla presenza del Rettore e del Cancelliere, la mattina del 18, dopo la segnatura dei fantini, prevista alle ore 11.00.*

Art. 20 *Il giorno 18 agosto, cavallo e fantino devono presentarsi entro le ore 18.00 presso il parco chiuso per ottemperare tutte le procedure previste dalla legge vigente. Il ritardo sarà sanzionato con una multa pari a 500 euro salvo comprovata giustificazione. Il parco chiuso chiude alle ore 18.40.*

I cavalli devono fare ingresso all'interno della pista alle 18.50. Alle 18,51 verrà fatto il sorteggio per l'entrata ai canapi di cui al punto precedente: il Segretario fa un primo sorteggio di chiamata ed un secondo sorteggio di riserva tra le buste a sua disposizione da consegnare al Mossiere prima della corsa da parte del Sindaco. Il Segretario deve conservare tutte le buste che sono state preparate per il sorteggio.

I fantini entrano tra i canapi dopo l'ordine di "a cavallo" che deve essere dato dal Mossiere alle ore 19,10 e secondo l'ordine di chiamata con il nome della Contrada che li ha ingaggiati.

Il Mossiere chiama al canapo la prima contrada entro le ore 19.15.

I Fantini:

a) *non possono cambiare posto. Il cambio di posto al canapo sarà sanzionato al fantino reo con ammonizione; l'atto che potrà essere portato a giudizio della commissione, avrà valenza solo nel caso di mossa valida;*

b) *non possono scendere da cavallo. Il fantino può scendere da cavallo solo*

in caso di tutela dell'animale o su chiamata del mossiere. In caso contrario la sanzione sarà pari a euro 150;

c) non possono usare il nerbo tra i canapi verso un altro fantino fino a mossa valida (pena un'ammenda di 500 euro alla Contrada e 1 anno di squalifica del fantino dal palio successivo), né contro il cavallo di un'altra contrada (pena identica);

d) nessuno può partire di rincorsa.

e) è considerata mossa dallo sganciamento del canape.

Le fasi della partenza saranno gestite dal mossiere che relazionerà alla Commissione del Palio la quale deciderà la sanzione da applicare.

Art. 21 *Le ammonizioni del Mossiere sono cumulabili; dopo due ammonizioni nel solito Palio o tre accumulate in più anni, un Fantino è squalificato dal Palio successivo. **Gli squalificati non potranno accedere a nessun titolo all'interno della pista di gara nel successivo Palio.** Se poi nel solito palio un fantino accumula quattro ammonizioni la pena viene estesa anche alla contrada d'appartenenza sotto forma di ammenda; tale ammenda ammonta a 1000 euro.*

Tutte le ammonizioni verranno registrate sul Registro Generale dei Palii.

Art. 22 *Per il Palio straordinario si applicano le modalità dell'art. 18 e 19, tranne per gli orari che andranno conformati in base al tramonto del sole e normati dal Magistrato delle Contrade.*

Art. 23 *Il via alla corsa, detto anch'esso mossa, viene dato da un Mossiere scelto, dal Comune.*

Il Mossiere è giudice inappellabile della mossa; in caso di difficoltà alla partenza, può far uscire i cavalli dal canapo per riallinearli.

La mossa non valida viene segnalata dallo scoppio del mortaretto e dal controstarter posizionato a metà dirittura dopo la mossa con apposita bandiera avvisato dal mossiere. In tal caso i fantini devono subito fermare i cavalli e ricondurli a passo alla partenza.

Dopo più tentativi di mosse non valide, il Mossiere può utilizzare il secondo sorteggio già in suo possesso.

Art. 24 *Nel caso che, per il protrarsi della mossa, sopraggiunga l'oscurità, la Commissione Tecnica costituita dal Mossiere, dal veterinario nominato dal Comune e dal Tecnico Comunale, rinvia la corsa al giorno successivo sentito il parere del Magistrato.*

In tal caso non ha luogo il corteo storico.

Art. 25 *Se la pista fosse impraticabile, la Commissione Tecnica, riunitasi nel più breve tempo possibile, rinvia la corsa al giorno successivo.*

In tal caso non ha luogo il corteo storico.

Se il giorno successivo, il campo fosse ancora impraticabile, la corsa viene rinviata ad oltranza.

- Art. 26** *Se alla mossa accade un incidente a uno o più cavalli, spetta solo al veterinario nominato dal Comune, con giudizio insindacabile comunicato al Magistrato e ai Capitani delle Contrade, l'ammissione o meno alla corsa. I cavalli rimanenti, anche soltanto uno, correranno il Palio.*
- Art. 27** *Se un fantino trattiene un altro fantino in qualunque parte del corpo od ostacola un'altra cavalcatura prendendo il cavallo per le redini (sia in forma lieve che grave) o quant'altro danneggi l'animale in qualunque parte del corpo è penalizzato ai sensi dell'art. 5 del cap.7. Sono tollerate le nerbate tra fantini e la parata una volta usciti dai canapi.*
- Art. 28** *Nel caso che durante la mossa, sopraggiunga il buio e la corsa venga rinviata al giorno successivo, correranno il Palio i cavalli idonei il giorno precedente.*
- Art. 29** *Se a un fantino accade un incidente dopo aver apposto la firma in Comune, tale da pregiudicare la sua presenza allo stadio, la Contrada che lo ha ingaggiato non può partecipare alla corsa.
In caso di rinvio ai giorni successivi corrono esclusivamente i fantini registrati e che hanno ricevuto l'a cavallo dal mossiere.*
- Art. 30** *Vince il Palio, la Contrada il cui cavallo, valida la mossa, compiuti quattro giri di pista più lo spazio tra la partenza e l'arrivo, giunge per primo al traguardo, anche scosso, purché abbia la spennacchiera.
L'ultimo giro è segnalato dalla campanella, suonata dal giudice di campo e l'arrivo dallo scoppio del mortaretto, azionato da un dipendente del Comune .*
- Art. 31** *Il Palio viene subito consegnato dal Capitano al popolo della Contrada vincitrice che diventa proprietaria del drappo.*
- Art. 32** *Il nome della Contrada vincitrice viene iscritto nel Registro Generale dei Palii, conservato presso l'archivio del Magistrato. Nel registro vengono segnati anche i richiami e le squalifiche dei fantini.*
- Art. 33** *Qualora il cavallo della contrada che vince il Palio risulti dopato si applicherà 5.000 euro di sanzione.*

Capitolo 4 - Festa degli Statuti

Art. 1 *La Festa degli Statuti si celebra a Piancastagnaio il giorno 12 agosto di ogni anno per ricordare un importante evento storico del XV secolo: la codificazione in leggi di precedenti consuetudini e la creazione di magistrature rappresentative che dettero al paese un'organizzazione sociale e amministrativa molto moderna. Questo evento è ritenuto significativo in quanto gli Statuti, pur nella loro severità, sono ispirati ai principi dell'Umanesimo, quindi al rispetto dell'Uomo.*

Art. 2 *Gli Statuti sono un codice penale e civile elaborato nel 1416 dal notaio e primo Podestà della Terra di Piano - Ser Santi di Giovanni da Lucignano - inviato dalla Repubblica senese con la collaborazione di alcuni "prudenti uomini" di Piano Castagnaio. Ogni articolo veniva proposto, discusso e approvato dal Maggior Consiglio costituito da tutti i capifamiglia chiamati nella piazza del Comune o in Santa Maria Assunta "a suono di campana e voce di messo". Furono redatti prima in latino e sono conservati all'Archivio di Stato di Siena, poi furono trascritti in volgare. In questa versione, di agevole lettura, sono conservati nell'archivio storico del Comune.*

Vedi Regolamento ufficiale Asta e Bacchetta allegato 2, comprensivo di Cena delle Bandiere del 1agosto.

Capitolo 5 - Giurie

Sottocapitolo 5.1 – Giuria del Palio

Art 1 *La Giuria del Palio è composta da 3 persone esterne alle contrade, nominate dal Magistrato (le spese sostenute dalla Giuria per lo svolgimento del mandato, saranno sostenute dal Magistrato e rimborsate dall'Amministrazione Comunale dietro presentazione di idonea documentazione dettagliata fino ad un importo massimo di € 500,00 (cinquecento), nel caso in cui la spesa sia inferiore il contributo sarà rimodulato). Queste dovranno essere scelte fra soggetti di indubbia imparzialità ed in possesso di valide conoscenze nelle materie sulle quali saranno chiamati a giudicare.*

Art. 2 *I componenti della Giuria:*

- a)** *devono essere maggiorenni;*
- b)** *possono essere cittadini di Piancastagnaio o ospiti;*
- c)** *non devono essere tesserati delle Contrade.*

Art. 3 Sul rispetto di tutte le regole delle feste del Palio, in particolare sulla corsa, presenterà una relazione *dettagliata con eventuali indicazione degli articoli del regolamento disattesi* al Rettore entro 15 giorni dalla corsa nella quale osserverà:

- il rispetto degli orari;
- il comportamento dei fantini durante la corsa;
- Il comportamento dei rappresentanti delle contrade all'interno del campo di gara.

Art. 4 Per la Provaccia fa le veci della Giuria del Palio il Magistrato che dal 17 agosto vigilerà sul comportamento delle contrade e disporrà secondo regolamento.

Sottocapitolo 5.2 – Giuria del Cupello

Art. 1 La Giuria del Cupello è composta da 3 persone esterne alle contrade, nominate dal Magistrato (le spese sostenute dalla Giuria per lo svolgimento del mandato, saranno sostenute dal Magistrato e rimborsate dall'Amministrazione Comunale dietro presentazione di idonea documentazione dettagliata fino ad un importo massimo di € 500,00 (cinquecento), nel caso in cui la spesa sia inferiore il contributo sarà rimodulato). Queste dovranno essere scelte fra soggetti di indubbia imparzialità ed in possesso di valide conoscenze nelle materie sulle quali saranno chiamati a giudicare. La Giuria entra in carica dalla processione del 17 agosto alle ore 20,45 *e decade il 18 al termine della sfilata.*

Art. 2 I componenti della Giuria:

- a) devono essere maggiorenni;
- b) possono essere cittadini di Piancastagnaio o ospiti;
- c) non devono essere tesserati delle Contrade;
- d) possono essere persone rappresentative che portano lustro alla manifestazione. *(indicativamente: un Sindaco o Assessore, un Artista e un Responsabile di una sfilata storica di un altro paese)*

Art. 3 I parametri di assegnazione del Cupello sono regolamentati dall'allegato n°1 "Il Cupello". *Il premio verrà assegnato in apposita manifestazione il primo sabato del mese di settembre.*

Sottocapitolo 5.3 – Giuria di Asta e Bacchetta

Art. 1 La Giuria è normata nella composizione e nelle facoltà dall'allegato n°2 "Regolamento Asta e Bacchetta"

Capitolo 6 - Corteo storico

Art. 1 Il corteo storico costituisce la rievocazione figurata degli ordinamenti, dei costumi e della vita d'epoca a cui risale il Palio.

- Art. 2** *Il Corteo è aperto dai figuranti, in costume storico, del Magistrato;(allegato 1 premio “Cupello”) seguono i figuranti delle Contrade nel numero, nella specie e nei costumi approvati dal Magistrato; ogni contrada ha uno o due responsabili che mantengono l’ordine della sfilata.
Tutto il Corteo viene coordinato da un Responsabile Generale, nominato dal Magistrato, che dà disposizioni ai responsabili di Contrada e del Magistrato.
Il Responsabile Generale dovrà appartenere a una Contrada diversa da quella dei Responsabili del corteo del Magistrato.*
- Art. 3** *Tutti i partecipanti al corteo devono mantenere un contegno corretto e disciplinato.*
- Art. 4** *La sfilata del corteo storico precede la corsa; per il Palio ordinario si effettua anche la sera del 17 di agosto a partire dalle ore 20,45. In questa occasione il corteo precede la processione della Madonna di San Pietro ed è seguito dalle Confraternite.*
- Art. 5** *Le Contrade rinnovano i costumi dietro approvazione dei progetti da parte del Magistrato, vedi art. 4 cap. 1.*
- Art. 6** *Le Contrade sono tenute all’esposizione delle bandiere, per il Palio ordinario, contemporaneamente il 1° di agosto, per il Palio straordinario dal sabato precedente la corsa, fino al giorno successivo al Palio; la contrada vincitrice le può esporre fino al terzo giorno dopo la cena della vittoria.
Per le altre manifestazioni che si svolgano nelle singole contrade o comuni a tutte, previa accettazione del Magistrato, le bandiere devono essere esposte non prima di tre giorni dall’inizio della festa e vanno tolte entro tre giorni dalla fine della festa. La contrada che non si attiene alle indicazioni del magistrato sull’utilizzo delle bandiere è sanzionato con un ammenda di 250 euro.
Il Magistrato ha la facoltà di concedere deroghe e limitazioni per l’utilizzo delle bandiere.
La bandiera della contrada è il simbolo della stessa e del comune pertanto è un effigie dal riconosciuto valore simbolico. Chi venisse trovato a rubare od offendere la bandiera di una contrada sarà multato con una ammenda di 100 euro a bandiera se chi compie l’atto è un contradaiolo. In tal senso è fatto obbligo alle singole contrade, prevedere tale sanzione nel proprio regolamento interno*

- Art. 7** *Altri addobbi, abbellimenti, ricostruzioni o ambientazioni storiche possono essere liberamente eseguite dalle Contrade sia per le feste del Palio, sia per ogni altra ricorrenza previa approvazione da parte del Magistrato.*
- Art. 8** *Il drappo detto comunemente Palio è costituito da un dipinto **su stoffa morbida (seta, lino, canapa, ecc.)** che misura un metro di base per due metri di altezza. Il Comune ne commissiona la pittura a un artista di chiara fama e provvede alla fornitura della stoffa.*
- Art. 9** *Il palio deve recare l'immagine della Madonna di S. Pietro, lo stemma del Comune, gli stemmi originali delle Contrade, lo stemma dei Carmelitani Scalzi, lo stemma del Magistrato, la data della corsa, forniti dall'amministrazione comunale. Per il palio straordinario il tema è deliberato dal Magistrato. Gli stemmi devono essere larghi cm 14 e lunghi cm 14.*
- Art. 10** *Il Palio viene presentato al pubblico dal Sindaco nella Piazza dell'Orologio il giorno 10 agosto alle ore 18,00 alla presenza del Magistrato, dei Priori e dei Capitani delle Contrade. Con le stesse modalità viene presentato il Palio straordinario alle ore 11 del giorno della Provaccia.
Il Palio rimane esposto nella sala consiliare fino al momento della sfilata del Corteo Storico o nella sede del Magistrato se assegnata nella Rocca.*

Capitolo 7 - Infrazioni e penalità

- Art. 1** *Le penalità e le multe a seguito di infrazioni sono comminate dal Rettore del Magistrato così come quelle inerenti alla corsa, dopo essere state esaminate dalla Commissione di controllo costituita dal Sindaco, dal Rettore e dal consigliere al palio che può coincidere con il pro Rettore.*
- Art. 2** *Il ricavato delle multe confluisce nelle casse del Magistrato.*
- Art. 3** *Agli effetti punitivi la Contrada è responsabile dei deliberati del proprio Consiglio, nonché degli ordini impartiti dal Priore o da chi ne eserciti le funzioni e dal Capitano, o suoi coadiutori, per tutto ciò che concerne la Festa del Palio. È altresì responsabile del contegno della propria Comparsa e dei propri contradaioli quando sia stato tale da provocare incidenti o tumulti o da turbare il regolare svolgimento delle prove o del Palio, nonché di ogni atto o fatto che sia idoneo ad arrecare pregiudizio al regolare svolgimento della*

celebrazione in qualunque suo momento, tenuto conto del carattere indubbio di continuità che collega le fasi preparatorie, di svolgimento e di conclusione della celebrazione del Palio.

Art. 4 *Al di là delle sanzioni che sono già previste nei precedenti capitoli del presente regolamento, le Contrade sono comunque responsabili, dal 20 luglio al 19 agosto, del comportamento dei propri contradaioli e sostenitori nel caso che si rendano responsabili di:*

a) invasione del campo tale da non consentire il regolare svolgimento della corsa; tale infrazione è punita a giudizio della Commissione di Controllo di cui al punto 1 del presente capitolo, con la multa di € 10.000 e con la squalifica per l'anno successivo;

b) Se si verificano prima o dopo la corsa del Palio disordini tra le contrade con la presenza di dirigenti (es. lancio di oggetti di qualsiasi dimensione o quant'altro metta in pericolo l'ordine pubblico e la salute dei cittadini) ed il fatto è "grave" si applica la squalifica di un anno per il palio successivo; tale squalifica può essere commutata in una pena pecuniaria fino a 10.000 euro. Il fatto viene ritenuto grave, a giudizio della Commissione di Controllo di cui al punto 1 del presente capitolo, se dei disordini fanno parte capitani e priori in questo caso verranno richieste da parte del Magistrato le dimissioni immediate delle personalità coinvolte con l'impossibilità di essere rieletti in qualsiasi carica di contrada per 2 mandati successivi .

Art. 5

Il fantino che abbia tenuto un comportamento scorretto nei confronti degli altri fantini o abbia turbato il buon andamento della corsa può essere passibile a giudizio della Commissione di Controllo di cui al punto 1 del presente capitolo delle seguenti sanzioni:

a) per la trattenuta della casacca o di qualunque altra parte del corpo di altro fantino viene applicata la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 alla contrada e la squalifica del fantino per anni 2 (due).

b) per la trattenuta delle redini del cavallo o qualsiasi altra parte del corpo dell'animale, viene applicata la sanzione pecuniaria di € 3.000,00 alla contrada e la squalifica del fantino per anni 2 (due).

Art. 6

Per tutti i comportamenti od omissioni non previsti nel presente regolamento ma che rechino danno all'immagine del palio o che anche

possano solo mettere in pericolo la salute di cavalli, fantini o persone, la Commissione di controllo potrà prendere provvedimenti sia disciplinari che pecuniari nei confronti dei fantini e delle contrade responsabili di quanto sopra.

Art. 7 **Modalità di applicazione delle sanzioni**

*La Commissione di controllo composta dal Rettore del Magistrato, dal Sindaco e dal Consigliere al Palio (che può essere anche il pro-Rettore) esamina le relazioni del Mossiere, della Giuria del Palio, **da ritenere vincolanti** prende visione dei filmati e altri documenti inerenti eventuali irregolarità sui festeggiamenti e sulla corsa del Palio, che dovranno essere inviati entro 15 giorni dal Palio; entro 7 giorni dal ricevimento delle relazioni deve emettere una contestazione di addebito nei confronti di una o più Contrade e/o uno o più fantini con l'indicazione delle sanzioni da applicare.*

Tale contestazione di addebito deve essere formalmente notificata ai fantini e alle Contrade interessate che entro 15 giorni devono inviare le loro controdeduzioni e quelle del fantino.

La Commissione di controllo, esaminate tali controdeduzioni emetterà una sentenza entro dieci giorni dal termine della presentazione di queste.

La sentenza viene notificata alla Contrada e al fantino tramite il Cancelliere del Magistrato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e sarà inappellabile.

Art. 8

Le esposizioni debitorie delle contrade dovranno essere saldate entro il 30 Novembre. Il termine ultimo è il 28 Febbraio con ammenda raddoppiata. Se anche entro questa data non verrà saldata la pendenza, la contrada sarà squalificata per il Palio successivo e non vi parteciperà neanche in caso di rinvio.

La contrada squalificata con tale motivazione non farà partecipare la stessa ai dividendi dell'incasso del Palio. Tale contrada avrà l'obbligo di partecipare a tutte le altre manifestazioni e impegni che questo regolamento impone.

Capitolo 8 - Disposizioni finali

Art. 1 *Il presente regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del*

Consiglio Comunale. Contemporaneamente sono abrogate le disposizioni dei precedenti regolamenti.

Art. 2 *Le proposte di modifica od integrazioni che alterino le norme del presente regolamento possono provenire dalle Contrade, dal Comune o dal Magistrato; nel caso in cui provengano dalle quattro Contrade all'unanimità il Magistrato provvederà alla stesura della modifica. Negli altri casi il Magistrato convocherà le parti per verificare l'eventuale accordo a maggioranza al fine di procedere alla modifica del regolamento; verificata la sussistenza della maggioranza il Magistrato provvede alla stesura.*

Per accettazione e conferma modifiche

Per Contrada Borgo – Bruno Cornacchia _____

Per Contrada Castello – Claudio Renai _____

Per Contrada Coro – Stefano Angelini _____

Per Contrada Voltaia – Valentina Menchini _____

Il Magistrato

Pierangelo Fabbrizzi - Lucia Sbrolli - Francesco Conti - Marco Buoni - Matteo Farnetani